

ato sub lett. A) alla delib. di C.C.n.12 del 22/01/999

COMUNE DI CAMPOGARA

PROVINCIA DI VENEZIA

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA

INDICE

oggetto del regolamento
annullamento dell'Ufficio, revisione e revoca in caso di auto-
accertamento
rinuncia all'imposizione
casi di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento
criteri di priorità
uffici competenti
data in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento determina le modalità di applicazione dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, revoca, revisione in caso di autoaccertamento o rinuncia all'imposizione in sede di controllo o di accertamento tributario, anche in presenza di giudizio o in caso di non impugnabilità degli atti illegittimi o infondata di carattere tributario.

Art. 2

Annullamento dell'ufficio, revisione e revoca in caso di autoaccertamento

Il potere di annullamento d'ufficio, revisione o revoca dell'atto recante la pretesa tributaria viene esercitato in caso di autoaccertamento, intendendosi tale la diretta conoscenza di fatti, dati ed elementi ulteriori disponibili per l'Ente, qualora si voglia annullarne totalmente o anche solo parzialmente l'effetto.

Art. 3

Rinuncia all'imposizione

Il potere di rinuncia all'imposizione in sede di attività di controllo e di accertamento tributario dall'Ente viene esercitato in considerazione di criteri di economicità assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla difesa della pretesa tributaria.

Il criterio di economicità relativo si definisce nel caso in cui la differenza fra il valore di stima ed il valore dichiarato non sia superiore al 5%.

Il criterio di economicità assoluto viene definito:

lire 20.000 per la tassa rifiuti solidi urbani;

lire 20.000 per l'ICIAP;

lire 20.000 per l'imposta sulla pubblicità;

lire 10.000 per i diritti sulle pubbliche affissioni;

lire 100.000 per l'imposta comunale sugli immobili afferente le aree fabbricabili;

per l'imposta comunale sugli immobili afferente a tutte le fattispecie

diverse dalle aree fabbricabili;

In attività contenziosa, la rinuncia all'imposizione è esercitata in relazione alla probabilità della soccombenza, alla possibile condanna al rimborso delle spese, al prevedibile importo ritraibile ai prevedibili costi di difesa e di tutti i accessori, nonché tenendo in considerazione la giurisprudenza in materia.

Art. 4

Facoltà di annullamento d'ufficio in caso di autoaccertamento

L'Amministrazione comunale può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla riduzione dell'imposta all'imposizione in caso di autoaccertamento, senza necessità di istanza, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussistono i presupposti di illegittimità dell'atto o gravame tributario, quali tra l'altro:

1) errore di persona;

2) errore logico o di calcolo;

3) errore sul presupposto della tassa o dell'imposta;

4) errore di imposizione o tassazione;

5) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

6) mancanza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;

7) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione;

8) quando si procede all'esercizio dell'autotutela per motivi sui quali sia intervenuta la giurisprudenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale.

Art. 5

Criteri di priorità

L'applicazione delle facoltà di cui al precedente articolo viene data priorità alle fattispecie per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.

Art. 6

Organi competenti

Il responsabile del Servizio, al quale compete la gestione del tributo spetta il potere di rinuncia all'imposizione, dell'annullamento o della revisione parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità; può altresì provvedere all'annullamento qualora si verificano i presupposti di fatto o di diritto. L'atto di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.

Le attività contenziosive, e di cui al precedente art. 3, comma 4, la rinuncia all'imposizione deve essere autorizzata con atto motivato della Giunta Municipale.

Art. 7

Entrata in vigore

Il regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione.